

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con istanza di notificazione ex art. 151, c.p.c.

PER

la **Prof.ssa ROCHIRA Daniela**, nata a Lecce il 3.10.1970 e residente in San Donaci (BR), alla Via Verdi, n. 47/A (C.F.: RCHDNL70R43E506Z), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Salvatore Maria SANGIORGI** del Foro di Lecce, con Studio in Copertino, alla via C. Mariano, n. 116 (P.E.C.: sangiorgi.salvatoremaria@ordavvle.legalmail.it; C.F.: SNGSVT74M11C978U) e dall'**Avv. Giancarlo VISCIGLIO** del Foro di Lecce, con Studio in Copertino (LE), alla via T. Colaci n. 124 (C.F.: VSCGCR70T03C978S; PEC: visciglio.giancarlo@ordavvle.legalmail.it), insieme ai quali è elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso e nello Studio dell'**Avv. Alberto Donini** (C.F.: DNNLRT84S16C573C; P.E.C.: alberto.donini@ordineavvocatirimini.it), sito in (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) al Vicolo del Forno, n. 4. Gli Avv.ti Salvatore Maria SANGIORGI e Giancarlo VISCIGLIO dichiarano sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di FAX: 0832.937900 (Studio Legale Sangiorgi), ovvero, in alternativa, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: sangiorgi.salvatoremaria@ordavvle.legalmail.it.

RICORRENTE

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RIERCA**,
in persona del Ministro *pro tempore*,

RESISTENTE

* * *

FATTO

- 1) La Prof.ssa Rochira, docente con contratto a tempo indeterminato, assegnata, a far data dall'1.9.2016, all'Istituto 1 Circolo di Sant'Arcangelo di Romagna (cod. mecc.: RNEE01600D), è insegnante di Scuola Primaria (Classe di Concorso EEEE Comune - Inglese), assunta nell'A.S. 2015/16 dalle G.a.E. della Provincia di Brindisi.



- 2) Più precisamente, la sua nomina in ruolo, con sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 25, C.C.N.L. Scuola, siglato tra le Parti in data 29.11.2007 (con conseguente assegnazione provvisoria, per l'A.S. 2015/16, all'I.C. Cellino "Manzoni - Alighieri"), è avvenuta in data 25.11.2015, all'interno e nell'ambito della c.d. "Fase C" del piano straordinario di assunzioni, previsto dalla L. 107/2015.
- 3) Per quel che in questa sede maggiormente interessa e rileva, va detto che l'odierna Ricorrente ha partecipato alla "FASE C" della mobilità 2016/17, a tal uopo presentando regolare domanda di mobilità territoriale per l'A.S. 2016/17 per la Scuola Primaria (Classe di Concorso EEEE Comune - Inglese) per l'assegnazione di ambito a livello nazionale, potendo contare su di un punteggio base di 42 punti, oltre a un punteggio aggiuntivo di 6 punti per il Comune di ricongiungimento (All. 1).
- 4) Giova infatti evidenziare sin d'ora che la Prof.ssa Rochira, coniugata e madre di due figli minorenni, di cui uno di età inferiore ai sei anni (All. 2), nonché affetto da un grave disturbo del linguaggio espressivo e per questo in carico presso un primario centro polivalente di riabilitazione già dal 23.3.2015 (All. 3), ha innanzitutto indicato, quali possibili sedi, tutti gli Ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Puglia e, prioritariamente, quelli per l'appunto disponibili nella Provincia di Brindisi, nella speranza di potersi ricongiungere con il proprio nucleo familiare, residente in San Donaci (BR), al preminente, fine di garantire l'assistenza necessaria al proprio figlio minore, che abbisogna, come previsto dal suo progetto riabilitativo individuale, di una prosecuzione assidua del trattamento già da più di un anno e mezzo in corso, da affiancare ad indagini cliniche e strumentali, lungo un percorso caratterizzato da (almeno) ulteriori n. 120 prestazioni ambulatoriali, da effettuarsi presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Brindisi e dunque, all'insegna della frequenza costante (almeno) sino a tutto luglio 2017.
- 5) Ella ha infatti segnalato, come prima scelta (All. 1), gli Ambiti Territoriali della Regione Puglia, a tal uopo espressamente indicando, come prima preferenza, uno dei due in cui è scolasticamente suddivisa la Provincia di Brindisi (ovvero, quello contraddistinto dal codice sintetico "0011") e, a seguire, gli ulteriori Ambiti delle Province di Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, BAT e Foggia (ovvero, quelli contraddistinti dai "codici sintetici": 0017, 0012, 0023, 0018, 0007, 0006, 0019,



0021, 0020, 0022, 0005, 0001, 0002, 0003, 0004, 0008, 0009, 0010, 0013, 0014, 0015 e 0016).

- 6) Vale la pena evidenziare come la domanda di mobilità per la Scuola Primaria, A.S. 2016/17, inoltrata dall'odierna Ricorrente, sia stata poi regolarmente convalidata dal sistema (All. 4), di tal che, alla Prof.ssa Rochira venivano così attribuiti, all'esito di una corretta valutazione secondo le apposite Tabelle ministeriali e dunque, conformemente anche alle Sue aspettative, **punti 48**, distinti nel modo che segue: punti 42 per titoli e servizi e punti aggiuntivi 6 per il chiesto ricongiungimento familiare nel comune di residenza.
- 7) Tuttavia, in riscontro alla succitata domanda di mobilità, Le veniva sorprendentemente notificata, in data 29.7.2016, tramite *e-mail* istituzionale, l'assegnazione della nuova sede in Ambito 0021 Emilia Romagna (Provincia di Rimini), **scelta indicata al 40° posto della ridetta domanda**, a partire dall'1.9.2016 (All. 5), senza peraltro motivare alcunché, né, cosa ancor più grave, rispettare il principio del merito e della *par condicio* tra i concorrenti, costituzionalmente tutelato, nonché quello della c.d. "viciniorietà", espressamente previsto dalla "Tabella di Vicinanza" allegata all'O.M. n. 241, pag. 45-46, emanata dal M.I.U.R. in data 8.4.2016, in attuazione della L. 107/2015 (All. 6).
- 8) L'odierna Ricorrente si accorgeva immediatamente, infatti, di essere stata "scavalcata" da numerosi, altri docenti, sempre nominati in ruolo nell'ambito della medesima fase "C" del piano straordinario di assunzioni, previsto dalla prefata L. 107/2015 e dunque nelle Sue stesse condizioni (giuridiche), ma con punteggio (anche di gran lunga) inferiore a quello da Lei posseduto.
- 9) Detti insegnanti, sebbene in posizione deteriore in elenco, erano stati infatti trasferiti negli Ambiti Territoriali richiesti in ordine di preferenza dalla Ricorrente (primo fra tutti, l'ambito 0023 della Provincia di Taranto) o, comunque, in quelli loro più favorevoli.
- 10) La Prof.ssa Rochira faceva pertanto sin da subito presente la macroscopica illegittimità della situazione che era stata ingiustamente costretta a subire, a tal fine sporgendo, in data 4.8.2016 formale reclamo avverso le predette graduatorie contenute nei Bollettini dei diversi Ambiti Territoriali, sì come richiesti, in ordine di preferenza, nella propria domanda di mobilità territoriale per l'A.S. 2016/17 (All. 7).



- 11) Nel succitato reclamo, l'odierna Istante chiedeva pertanto la riformulazione, in via di autotutela, dei predetti movimenti mediante un provvedimento d'immediata rettifica degli stessi, con la conseguente propria assegnazione, secondo il preciso ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, ad uno degli Ambiti Territoriali richiesti, atteso che (di là dal fatto, invero assai rilevante secondo il quale le graduatorie relative alla mobilità per l'A.S. 2016/17 siano state redatte attraverso un sistema informatico il cui algoritmo risulta a tutt'oggi sconosciuto, tanto da continuare a essere oggetto di aspre critiche, a livello nazionale, per palese violazione del principio di trasparenza) dai Bollettini ufficiali di trasferimento, così come pubblicati in data 29.7.2016 anche dai soli Ambiti Territoriali di Brindisi (All. 8), Lecce (All. 9), Taranto (All. 10), Bari (All. 11), risultava impossibile evincere i criteri/parametri di elaborazione dei suddetti spostamenti, che hanno finito in pratica col favorire una fetta rilevante di personale docente non meritevole, ossia nelle medesime condizioni (giuridiche) dell'odierna Ricorrente, ma con punteggio inferiore a quello da Lei posseduto, peraltro svilendo una delle componenti fondamentali dello stesso spirito del C.C.N.I. Comparto Scuola, ovvero quella caratterizzata da una particolare attenzione nei confronti delle esigenze familiari del lavoratore dipendente (v. punteggio aggiuntivo per l'appunto previsto per il ricongiungimento familiare).
- 12) Sicché, a fronte del perdurante silenzio della P.A., la Prof.ssa Rochira, in data 11.8.2016, si vedeva costretta a promuovere apposito tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 135, C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 (sì come richiamato dall'art. 17, co. 2, C.C.N.I. Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/17, sottoscritto in data 8.4.2016: All. 12) per erronea assegnazione della sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità, regolarmente avanzata per l'A.S. 2016/17 (All. 13), indicando nominativamente, in apposito elenco - da intendersi qui per integralmente trascritto - dal quale venivano esclusi i beneficiari di precedenza, tutti quei docenti che, dall'esame dei ridetti bollettini pubblicati dagli AA.TT. di Brindisi, Lecce, Taranto, Bari e Foggia (All. 8 - 11), risultavano trasferiti, sebbene con punteggio inferiore.
- 13) In data 23.8.2016, all'odierna Ricorrente veniva comunicato mediante *mail* istituzionale (All. 14), che, secondo quanto previsto dalla nota Prot. n. 20453 del 27.7.2016 della Dg. Personale della Scuola, la Sua assegnazione per il triennio



scolastico 2016-19, sarebbe stata presso l'Istituto 1 Circolo Sant'Arcangelo di Romagna (cod. mecc.: RNEE01600D; Ambito EMR0000021; Provincia di Rimini - Distretto Nord).

14) Pertanto, inaspettatamente, la mattina del 30.8.2016 e cioè, a poche ore soltanto dall'esperimento del richiesto tentativo di conciliazione, per l'appunto previsto per le ore 10.00 del medesimo giorno, Le veniva anticipato, via *mail* istituzionale (Prot. n. AOOUSPBR/8006/38), il contenuto della proposta conciliativa che il Ministero Le avrebbe formalmente sottoposto, ovvero l'assegnazione nella Regione Marche, Ambito Territoriale MAR0000001 (corrispondente alla Provincia di Ancona), senza tuttavia null'altro aggiungere o specificare, né, tanto meno, motivare in ordine alla mancata osservanza dell'ordine di preferenza espresso dalla Ricorrente nella propria domanda di mobilità per l'A.S. 2016/17 (All. 15).

15) Nel tardo pomeriggio del medesimo 30.8.2016, veniva così esperito il prefato tentativo di conciliazione in cui il M.I.U.R., in buona sostanza riconoscendo/ammettendo, sia pur implicitamente, il proprio errore, confermava anche in quella sede la proposta conciliativa (ma egualmente illegittima, oltreché, va da sé, del tutto insoddisfacente per la lavoratrice), già prospettata nella *mail* istituzionale inviata solo qualche ora prima e cioè la definitiva assegnazione della sede di servizio per l'A.S. 2016/17, individuata nell'ambito MAR01, senza così rispettare, giova ribadire, l'ordine di preferenza espresso dalla docente nella propria domanda di mobilità per l'A.S. attualmente in corso.

16) L'odierna Ricorrente si dichiarava pertanto impossibilitata ad accettare detta proposta conciliativa (v. verbale di mancata conciliazione: All. 16) poiché manifestamente illegittima, principalmente alla luce del fatto che nessuno dei trasferimenti (negli Ambiti Territoriali da Lei prioritariamente richiesti in ordine di preferenza) erroneamente concessi a numerosi docenti nelle medesime condizioni (giuridiche), ma con punteggio inferiore al Suo, risultava a quella data essere stato rettificato e/o revocato.

* * *

Premesso quanto innanzi, l'odierna Ricorrente, *ut supra*, ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione nel caso di specie e stante il gravissimo e irreparabile pregiudizio che ha sin da subito ingiustamente patito a causa della mancata, propria assegnazione in uno degli Ambiti prioritariamente indicati, in ordine di preferenza, nell'avanzata



domanda di mobilità territoriale per l'A.S. 2016/17 per la Scuola Primaria (Classe di Concorso EEEE Comune - Inglese) per l'assegnazione di ambito a livello nazionale e che continuerebbe senz'altro ingiustamente a patire durante il tempo occorrente a far valere in via ordinaria i propri diritti, con il presente Atto ha interesse a richiedere e pertanto, di fatto, richiede, a Codesta Ecc.ma Curia, in funzione di Giudice del Lavoro adito, un provvedimento che Le riconosca, in via d'urgenza, il suo buon diritto.

Tanto, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE ART. 1, CO. 108, L.107/2015. VIOLAZIONE ORDINANZA M.I.U.R. N. 241 DELL'8.4.2016. VIOLAZIONE ART. 6, C.C.N.I. COMPARTO SCUOLA E ALLEGATO 1 (MOBILITA' PERSONALE DOCENTE A.S. 2016/17). VIOLAZIONE ART. 28, CO. 1, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE ART. 3, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 1176, 1374 e 1375, C.C. VIOLAZIONE ART. 1, L. 241/1990 E ARTT. 3 E 97, COST. IT. INADEGUATEZZA ED ERRONEITA' DEI CRITERI/PARAMETRI UTILIZZATI NELL'ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLA MOBILITA' TERRITORIALE PER L'A.S. 2016/17. ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA/IRRAZIONALITA' DELL'AGERE PUBLICUM. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La Ricorrente, sebbene inserita nell'elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria per l'A.S. 2016/17 con punteggio complessivo pari a 48 (di cui, punti 42 come punteggio base e punti aggiuntivi 6 per il richiesto ricongiungimento familiare nel **Comune di San Donaci in Provincia di Brindisi**), lamenta - a ragione - di essere stata assegnata d'ufficio, al momento della pubblicazione di detti movimenti, all'Ambito Territoriale 0021 della Regione Emilia Romagna (Provincia di Rimini - Distretto Nord), **da Lei indicato solo come quarantesima, possibile sede di trasferimento**, laddove invece numerosi altri concorrenti della medesima procedura di mobilità e della stessa fase e dunque a parità di *status* giuridico, ma con posizione di gran lunga peggiore in elenco, risultano assegnati proprio nelle sedi prioritariamente indicate, in ordine di preferenza, dalla Prof.ssa Rochira o comunque, in sedi più favorevoli (in quanto più vicine) rispetto a quella dell'attribuzione, che oggi recisamente s'impugna e contesta.

Anche a una rapida scorsa dei Bollettini relativi ai trasferimenti per mobilità nei diversi Ambiti Territoriali prioritariamente richiesti in ordine di preferenza nella



domanda avanzata, sì come pubblicati in data 29.7.2016, balza infatti subito all'evidenza come l'odierna Ricorrente sia stata ingiustamente "scavalcata" da numerosi docenti di Scuola Primaria con il Suo stesso *status* giuridico di titolare ordinario, ma con punteggio di gran lunga inferiore a quello da Lei posseduto.

Senza alcun plausibile motivo, i suddetti docenti hanno infatti ottenuto l'assegnazione in una Scuola Primaria ricadente negli Ambiti Territoriali indicati per primi e secondo un preciso ordine preferenziale, dalla Ricorrente nella propria domanda di mobilità, ivi compreso l'Ambito della Provincia di Brindisi, contraddistinto dal codice sintetico "0011", richiesto come prima sede di trasferimento dalla lavoratrice istante, principalmente nell'ottica del proprio ricongiungimento familiare.

Tale disparità di trattamento è dunque rilevabile non solo con precipuo riferimento a detti primi Ambiti di preferenza, opportunamente selezionati dalla Ricorrente, ma anche con riguardo ai successivi Ambiti Territoriali, prioritariamente indicati nella domanda di mobilità, qualora per l'appunto si proceda con lo scorrimento dell'ordine di preferenze in essa espresso.

Non v'è chi non veda, pertanto, come, nel caso in esame, la P.A. abbia palesemente violato il principio generale e inderogabile dello **scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito e sulla *par condicio* tra i concorrenti, concretamente rappresentato, nella fattispecie, dal punteggio attribuito ai docenti aspiranti al trasferimento, conformemente a quanto disposto dalle apposite Tabelle ministeriali, nella fase di convalida delle rispettive domande di mobilità territoriale per l'A.S. 2016/17.

Come infatti noto, detto principio vincola immancabilmente l'Amministrazione atteso che anche la procedura di mobilità all'odierno vaglio ha natura concorsuale d'impiego, essendo basata su di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e/o familiari dell'interessato, per i quali vengono predeterminati specifici punteggi.

Già solo alla luce di quanto sin qui, risulta dunque assai agevole poter concludere circa l'illegittimità e la lesività di tutti i provvedimenti, che hanno ingiustamente disposto il trasferimento della Prof.ssa Rochira nell'Ambito Territoriale 0021 della Regione Emilia Romagna (Provincia di Rimini - Distretto Nord), da Lei indicato, in via residuale, solo come quarantesima, possibile sede di assegnazione per trasferimento.

Né, d'altra parte, il M.I.U.R. sembra avere sinora fornito qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri/parametri utilizzati per l'assegnazione della Ricorrente in una sede diversa (e soprattutto, assai distante) da quelle da Lei indicate tra le proprie



preferenze, di fatto impedendo di squarciare quel velo di silenzio calato invece sin da subito sul sistema informatico di elaborazione delle graduatorie relative alla mobilità per l'A.S. 2016/17, il cui algoritmo risulta a tutt'oggi ancora sconosciuto, tanto da continuare a essere oggetto di aspre critiche, a livello nazionale, per palese violazione del principio di trasparenza.

Sicché, la proposta conciliativa avanzata in data 30.8.2016, ancorché illegittima (e oltretutto, insoddisfacente per l'odierna Ricorrente), ha rappresentato una sorta di ammissione implicita dell'errore compiuto dal Ministero nella vicenda che occupa.

Nel tentativo infatti di rimediare a una situazione invero insanabilmente viziata, prospettando una soluzione parimenti illegittima, la P.A. non ha fatto altro che confermare ciò che è invece di lampante evidenza documentale, ossia il mancato/irragionevole/ingiustificato rispetto, nella fattispecie *de qua*, del preciso ordine di preferenze espresso in merito alle sedi di servizio (Ambiti Territoriali) nella domanda di mobilità, regolarmente avanzata dalla docente, per l'A.S. 2016/17.

E tale condotta amministrativa, in relazione ai provvedimenti impugnati, che oggi inevitabilmente si censurano anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per carenza di istruttoria (in totale spregio, dunque, di quanto disposto dall'art. 3, L. 241/1990) e per disparità di trattamento (in aperto contrasto con l'art. 3, Cost. it.), non può che concretare, dunque, oltreché, s'intende, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1176, 1374 e 1375, c.c. (al rispetto dei quali l'Amministrazione è comunque tenuta nella gestione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, del sinallagma contrattuale, posto a suo fondamento), una macroscopica violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. (*ex* art. 1, L. 241/1990 e *ex* art. 97, Cost. it.), oltreché dell'art. 1, co. 108, L.107/2015 (assegnazione sulla base della c.d. "catena di prossimità", definita dai competenti Uffici Scolastici Regionali, conformemente alla Tabella di vicinanza delle Province italiane, allegata all'O.M. Prot. n. 0000241-08/04/2016- Reg. Decr. M.I.U.R.), dell'art. 6, C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8.4.2016 e Allegato 1 (mobilità secondo l'ordine di preferenza tra tutti gli Ambiti Territoriali specificamente indicato dall'istante nella propria domanda) - e, più in generale, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (mobilità nel rispetto della Tabella di vicinanza delle Province italiane) - e dell'art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994 (accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e **modalità di svolgimento dei concorsi**, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi: assunzioni in servizio dei lavoratori utilmente selezionati **nel rispetto**



dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata).

* * *

SUL FUMUS BONI IURIS

Una volta in ruolo, equità sostanziale vorrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale italiana, che il docente, compatibilmente con le esigenze/disponibilità degli organici, fosse libero di scegliere la sede presso cui prestare il proprio servizio.

La Legge permette infatti, nell'ambito delle operazioni di mobilità, il movimento sull'area disciplinare, che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento), o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti, questi, che hanno sinora avuto luogo su domanda, con cadenza annuale e con effetto a partire dall'anno scolastico successivo.

Nel caso di specie, il M.I.U.R., unitamente agli Uffici Scolastici Regionali interessati, primo fra tutti quello pugliese, ha invece operato come se dette disposizioni non esistessero.

Tale comportamento, sin da subito stigmatizzato dall'odierna Istante in quanto destituito di qualsivoglia fondamento sia giuridico, che fattuale, si appalesa pertanto illegittimo poiché principalmente affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, oltreché lesivo della dignità e della personalità della lavoratrice.

Le determinazioni assunte dalla P.A. nel caso di specie non sono infatti sorrette da alcuna motivazione, nemmeno *per relationem* (e ciò in aperta violazione di quanto espressamente disposto dall'art. 3, L. 241/90), senza comunque dimenticare l'antigiuridicità dei sottesi/preordinati procedimenti amministrativi, viziati anch'essi da eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento finale di trasferimento, oggi contestato, non potrà negarsi come lo stesso difetti *in toto* dei presupposti fattuali e giuridici (oltreché, come appena osservato, di qualsivoglia motivazione) per la sua emanazione.

Esso si segnala infatti in negativo sia sotto il profilo della correttezza giuridica, che sotto quello della coerenza logico-formale, essendo totalmente privo di quelle argomentazioni, che, dovendo invero essere alla base di ogni ragionamento decisorio, risultano invece indispensabili ai fini dell'esatta valutazione degli interessi ritenuti giuridicamente rilevanti nell'ottica dell'adozione di un atto, soprattutto se questo si rivela alla fine altamente lesivo per il suo diretto destinatario.

A ben guardare, il provvedimento in parola non solo non indica in alcun modo



quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata e comunque non richiesta, ma non menziona, nemmeno *de relato*, il presupposto normativo della stessa.

Meno che mai, poi, offre traccia di motivazione, tale da giustificare la decisione arbitrariamente adottata in aperta violazione del vigente C.C.N.I. Comparto Scuola per irragionevolezza e illogicità manifesta, nonché per disparità di trattamento con gli altri docenti in graduatoria (di pari *status* giuridico), i quali, sebbene con minor punteggio, hanno tuttavia ottenuto le sedi spettanti alla Ricorrente, sì come già opportunamente evidenziato anche nel ricorso amministrativo, nonché nel tentativo di conciliazione, di cui, più specificamente innanzi.

Da un esame dei Bollettini Ufficiali, relativi ai trasferimenti per mobilità nella sola Regione Puglia (i cui Ambiti Territoriali hanno infatti costituito, per ovvi motivi, la “prima scelta” della Ricorrente), per l’A.S. 2016/17, risultano ad esempio aver “scavalcato” la Ricorrente ben 8 docenti con punteggio inferiore - di cui 5, per l’appunto, nel primo Ambito Territoriale della Provincia di Brindisi richiesto (0011) - sebbene anch’essi appartenenti alla stessa “Fase C” - Assegnazione in ambito nazionale.

In particolare, trattasi dei seguenti Docenti:

Cognome	Nome	Data di nascita	Tipo di posto	Pt.	Ambito
Colonna	Emanuela	01/01/1978	Lingua Inglese	41	Puglia 0011
Cutrino	Fausta	18/09/1963	Lingua Inglese	24	Puglia 0011
Adamo	Teresa	22/07/1981	Lingua Inglese	20	Puglia 0012
Francioso	Mariagrazia	23/06/1978	Lingua Inglese	32	Puglia 0011
Aguglia	Maria Florinda	15/04/1962	Lingua Inglese	9	Puglia 0012
Mogavero	Giovanna	24/06/1975	Lingua inglese	19	Puglia 0011
Imperiale	Giovanna	16/07/1975	Lingua inglese	29	Puglia 0011
Marino	Annarita Maria	14/12/1974	Lingua inglese	18	Puglia 0012

Ancora, a riprova dell’irragionevolezza e della manifesta illogicità del risultato di tutti i movimenti in questione, anche da un rapido esame delle graduatorie della mobilità territoriale pugliese per l’A.S. 2016/17, si evince facilmente come molti altri docenti sempre in possesso del medesimo *status* giuridico, ma non anche di punteggi superiori, abbiano ottenuto gli Ambiti richiesti dalla Ricorrente subito dopo quello da Lei indicato in domanda come prima preferenza per esigenze personali, legate al proprio ricongiungimento familiare.



Per verificarlo, è sufficiente volgere lo sguardo ai docenti, oltre un centinaio (limitatamente, però, si badi, alle sole province di Brindisi e Taranto e, dunque, senza considerare, quelli della provincia di Bari) indicati nell'elenco dei nominativi allegato al tentativo di conciliazione, promosso dalla Ricorrente in data 12.8.2016 (All. 13), i quali, per l'appunto, risultano essere stati assegnati al Suo posto, per quanto certamente meno meritevoli del trasferimento, per diritto di graduatoria.

Tanto in spregio dunque alle norme, anche di rango costituzionale, più volte sin qui citate.

Ma, soprattutto, in aperto contrasto con quelle di natura pattizia, frutto di laboriosi Accordi tra le parti sociali (C.C.N.L. e C.C.N.I. Comparto Scuola).

Giova infatti ricordare come la contrattazione collettiva rivesta un ruolo di rilievo nella vicenda in esame, poiché pensata nell'ottica del "maggior favore" per il lavoratore e non certo come restrizione dei diritti già garantiti, in modo più generale, dalla norma sulla mobilità, per l'appunto intesa come trasferimento.

Il C.C.N.L. Comparto Scuola prevede infatti all'art. 10 che *"1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi del personale, di cui al presente contratto, vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti"*.

La discriminazione perpetrata ai danni dell'odierna Ricorrente appare pertanto ancor più evidente laddove solo si consideri che Ella è risultata assegnataria di un Ambito Territoriale **richiesto solo in via residuale, ossia presente solo al quarantesimo posto** tra quelli indicati, in ordine di preferenza, nella domanda di mobilità territoriale, i quali sono stati tutti invece assegnati a numerosi, altri docenti col medesimo *status* giuridico, ma con punteggio inferiore e dunque, in aperta violazione dell'art. 6, Fase C, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (sottoscritto in data 8.4.2016 e concernente, per l'appunto, la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'A.S. 2016/2017), secondo cui *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati*



ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Occorre poi precisare che la mobilità territoriale avviene con valutazione del punteggio attribuito, conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 1, C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8.4.2016, secondo le Tabelle, di cui, più specificamente, all'Allegato A 1, O.M. n. 241/2016, attuativa del medesimo C.C.N.I.

In particolare, il predetto Allegato 1 (Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo - effettuazione della fase c, ambiti nazionali) dispone quanto segue: *“Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi, di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la **tabella di vicinanza** allegata alla prevista O.M. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.*

Vale la pena infine aggiungere che la predetta Tabella di vicinanza per ciascuna Provincia, contenuta nell'Allegato C dell'O.M. n. 241/2016, è stata effettivamente pubblicata nel sito del M.I.U.R. nello spazio mobilità 2016/17.

Senza comunque dimenticare che l'O.M. n. 241/2016, il M.I.U.R. ha peraltro espressamente disposto che, nella c.d. “Fase C”, l'ordine delle preferenze espresse per Ambiti o per Province dal personale immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1, co. 98. lett. b), L. 107/2015, deve seguire la catena di prossimità definita dai competenti Uffici Scolastici Regionali.

* * *

Pertanto, con la pubblicazione dei movimenti per l'A.S. 2016/17, l'odierna Ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente “sorpassare” da numerosi concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del Suo.

Tanto dà dunque piena contezza dell'evidente irrazionalità e della manifesta illogicità dell'operato della P.A. nella vicenda che occupa.



Risulta infatti incontestabile come l'odierna Istante si trovi paradossalmente penalizzata anche rispetto ai predetti, numerosi docenti con punteggio inferiore al Suo e che pertanto, l'ambito assegnatoLe (quantunque mai richiesto) sia il risultato di una macroscopica violazione delle norme di Legge e degli Accordi collettivi in materia di mobilità territoriale e dunque, fortemente lesivo di ogni Suo diritto fondamentale, contrattualmente e costituzionalmente garantito, con conseguente ricaduta di effetti negativi sulla lavoratrice medesima, nonché sul Suo nucleo familiare.

Ciò detto, vale poi la pena riflettere sulla disposizione finale che, nella fattispecie in esame, è stata irragionevolmente adottata ai danni della dipendente statale dall'Ufficio Scolastico, il quale ha dunque arbitrariamente agito, senza tenere conto delle richieste da legittimamente avanzate dalla Ricorrente e persino reiterate in sede di reclamo, nonché di tentativo di conciliazione.

Ne consegue pertanto non solo l'insanabilità dei vizi che affliggono con ineluttabile esito esiziale tutto il procedimento alla base del provvedimento finale di trasferimento, ma anche l'illegittimità del trasferimento stesso per violazione o comunque per falsa ed erronea applicazione di tutte le norme di Legge, anche di rango costituzionale, ovvero di natura contrattuale sin qui citate, tra cui, giova ricordare, l'art. 3 della L. 241/90 (per difetto assoluto di motivazione e carenza istruttoria), gli artt. 1176, 1374 e 1375, c.c. (per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, al rispetto dei quali l'Amministrazione è comunque tenuta nella gestione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, del sinallagma contrattuale, posto a suo fondamento), del combinato disposto degli artt. 1, L. 241/90 e 97, Cost. it. (per una invero macroscopica violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A.), dell'art. 1, co. 108, L.107/2015 (per un'assegnazione avvenuta non sulla base della c.d. "catena di prossimità", di cui alla Tabella di vicinanza delle Province italiane, allegata all'O.M. Prot. n. 0000241-08/04/2016- Reg. Decr. M.I.U.R.), dell'art. 6, C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8.4.2016 e del suo Allegato 1, nonché, più in generale, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (per una mobilità avvenuta non secondo l'ordine di preferenza tra tutti gli Ambiti Territoriali specificamente indicato dall'istante nella propria domanda) e dell'art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994 (per modalità di svolgimento di un concorso pubblico non conformi ai dettami sintetizzati nel c.d. "principio della graduatoria di merito e del suo scorrimento").

Ad ogni buon conto, quandanche, per assurdo, s'intendesse aderire all'ipotetico assunto secondo cui il provvedimento finale di trasferimento, oggi impugnato, sia stato



adottato per un qualche, non meglio specificato, interesse pubblico, non ci si potrebbe egualmente esimere dal riconoscere come anche detto provvedimento, contraddistinto da incontestabile disparità di trattamento, finirebbe con l'integrare gli estremi di un gravissimo atto discriminatorio, perpetrato in danno della lavoratrice, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti (v., soprattutto, art. 3 Cost. it).

Diversamente opinando, si dovrebbe infatti ammettere come l'atto in parola sia stato adottato in via pericolosamente automatica.

Il che, a ben riflettere, non riuscirebbe egualmente a modificare i termini della questione, avendo in tal caso la P.A. comunque agito sempre in contrasto con l'art 3 Cost. it., il quale, nell'affermare il principio di eguaglianza nella sua massima estensione, lo correla strettamente ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, oltreché a quelli di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione, di cui, più specificamente, all'art. 97, Cost. it.

Sicché, nella vicenda in esame, appare dunque indubitabile la violazione dell'art. 97, Cost. it., che istituisce anch'esso una sorta di riserva di legge, al precipuo scopo di assicurare in ogni occasione l'imparzialità della P.A., la quale, infatti, può soltanto dare attuazione, ancorché con determinazioni proprie e ulteriori, a quanto è stato dunque già previsto dalla Legge, in via generale.

Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve pertanto essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale.

E la stessa norma di Legge, che adempie a detta riserva, può essere a sua volta assoggettata (sempre a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della P.A.) allo scrutinio di legittimità costituzionale.

Di tal che, l'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nelle determinazioni assunte dal M.I.U.R. nel caso di specie, incide dunque negativamente sulla garanzia d'imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori ledendo il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla Legge.

Superfluo poi aggiungere come dette determinazioni non riguardino adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in funzione di concrete situazioni particolari, concretando invece vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, tali da incidere significativamente sulla sfera generale delle loro libertà.



Simili comportamenti discriminatori, quando manca un punto di riferimento normativo (invero indispensabile ai fini di una corretta valutazione della ragionevolezza, che dovrebbe invece caratterizzare sempre l'operato della P.A., soprattutto negli ambiti in cui sono ammessi margini di discrezionalità), non possono dunque che integrare gli estremi della violazione dell'art. 3, Cost. it., il quale non consente all'autorità amministrativa (nella fattispecie, il M.I.U.R.) alcuna restrizione, ancorché frutto di molteplici valutazioni, in ogni caso non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione della P.A., perché il provvedimento, oggi avverso soprattutto sotto il profilo della carenza della motivazione, dimentica totalmente di indicare il ragionamento logico-giuridico, che, nella fattispecie, ha indotto l'Ufficio Scolastico della Provincia di Brindisi a determinarsi nel senso di assegnare a numerosi, altri docenti non meritevoli il posto spettante invece per diritto di graduatoria alla Ricorrente.

Anche per tale motivo, il provvedimento oggi impugnato si appalesa dunque illegittimo per eccesso di potere, poiché insanabilmente viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e incoerenza manifeste.

Senza infine voler tralasciare un ulteriore aspetto, in realtà assai rilevante e cioè il fatto che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo, fondamentale e inviolabile, oltretutto costituzionalmente garantito (*ex* artt. 1, 2 e 4 Cost. it., ma anche *ex* artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, Cost. it.) in quanto è proprio per mezzo del lavoro che si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali in cui egli è inserito.

Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide pertanto con il mero rapporto sussistente tra la prestazione lavorativa e la controprestazione salariale, ma si concreta anche nel fare "areddituale" del prestatore, ricomprendo in esso tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni utili ai fini dell'espressione e della realizzazione della sua personalità, in ogni formazione sociale di appartenenza.

Il danno grave e irreparabile, che deriva dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, consiste dunque anche nella oggettiva impossibilità, per la Ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della Sua famiglia, da cui discende altresì per Lei il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di *chances*, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale



acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, infatti, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata e gravità, nonché per la conoscibilità della lavoratrice stessa all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della Ricorrente, oltretutto le Sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

E' stato infatti già ampiamente dimostrato come la disposizione impugnata, illegittima sotto più profili, privi di fatto l'odierna Istante dell'opportunità di condurre al massimo delle possibilità/potenzialità la propria vita professionale, essendo dunque direttamente lesiva dei Suoi diritti/interessi, nonché della Sua dignità/personalità, come individuo e come lavoratrice.

Non v'è infatti chi non riesca a comprendere come la Ricorrente veda nella stabilizzazione del lavoro nella provincia, ove risiede il proprio nucleo familiare, il principale strumento del proprio, pieno e definitivo inserimento nella società, che l'ha da sempre accolta, riservandole stima e protezione sociale.

In tale contesto, l'odierna Istante può infatti far valere la propria riconosciuta professionalità e maturata esperienza nell'attività, cui sa di potersi dedicare in autonomia assoluta (vale a dire l'insegnamento), sentendosi parte attiva del processo di formazione degli alunni e dunque direttamente partecipe/responsabile della crescita delle generazioni future, laddove soprattutto si consideri che il lavoro è per tutti fonte di autostima e motivo di prestigio, oltretutto, s'intende, prevalente fattore identitario.

Il provvedimento in commento, palesemente illegittimo, ha pertanto direttamente e concretamente privato la Ricorrente di ogni Suo diritto/interesse, riconosciuto meritevole di tutela dal nostro ordinamento giuridico, vanificando altresì ogni Sua legittima aspettativa, nonché incidendo negativamente sulla Sua sfera soggettiva, attesa l'inevitabile alterazione del Suo equilibrio psico-fisico, con conseguenti riverberi negativi sulla Sua vita familiare e, più in generale, su tutte le Sue relazioni con l'esterno, connesse al Suo rapporto di lavoro e non solo.

Del resto, come già osservato, il contratto di lavoro non è un mero rapporto interpersonale all'insegna del puro scambio sinallagmatico di prestazioni, ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, incidendo sul fare "areddituale" dell'individuo, della cui personalità costituisce strumento di massima espressione e realizzazione.



La frustrazione derivante dal provvedimento di trasferimento illegittimo ha dunque inciso negativamente anche sulla sfera privata della Ricorrente, ormai pervasa da un profondo senso di disagio, tanto da rendere attualmente i problemi lavorativi, come comprensibile, l'unico argomento di conversazione in famiglia.

E poiché, come già detto, il diritto al lavoro assurge nel nostro ordinamento a vero e proprio diritto soggettivo, costituzionalmente garantito e quindi fondamentale e inviolabile - artt. 1 e 2, Cost. it. - (in quanto per il suo tramite si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali in cui egli si ritrova ad agire), esso va dunque immediatamente tutelato, dal momento che il pericolo insito nei tempi dilatati della giustizia ordinaria, determinerebbe senz'altro pregiudizi gravi ed irreparabili per la lavoratrice.

Alla luce dei fatti sopra esposti e della normativa sin qui richiamata, risulta dunque assai agevole poter concludere circa la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto del *fumus boni iuris* per la concessione dell'invocata misura cautelare.

* * *

SUL PERICULUM IN MORA

Insuperato quanto precede, non v'è dunque chi non veda come, nel caso in esame, sussista, oltre al requisito del *fumus boni iuris*, anche quello del *periculum in mora*, ovverosia il fondato timore della realizzazione di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile, in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario.

L'ingiusto ed erroneo trasferimento, oggi impugnato, integra infatti gli estremi del pregiudizio, cui verrebbe esposta la Ricorrente, con precipuo riferimento alla di Lei vita personale, familiare e di relazione.

Il danno che l'odierna Istante, illegittimamente trasferita a centinaia di chilometri dal proprio Comune di residenza, vorrebbe infatti scongiurare mediante l'ottenimento di una pronuncia cautelare favorevole, consiste principalmente nel sopportare disagi di ordine personale, familiare e sociale, quali, per l'appunto, il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare i propri impegni.

E tale danno non è senz'altro risarcibile, almeno del tutto, per equivalente, ossia in termini squisitamente economici, atteso il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso, laddove soprattutto si consideri che la domanda di mobilità della Ricorrente era, siccome tuttora è, finalizzata proprio al ricongiungimento familiare, nella speranza di poter assicurare in modo costante la propria presenza di moglie e soprattutto di madre, all'interno di detto nucleo, giova ancora una volta ribadire, composto anche da due figli



minorenni a carico, di cui uno di età inferiore ai sei anni (All. 2), purtroppo affetto da grave disturbo del linguaggio espressivo, che, come già evidenziato, richiede continue cure mediche e pertanto, assistenza genitoriale ininterrotta, necessitando, come da progetto riabilitativo individuale peraltro già in atto dal marzo 2015, di una prosecuzione assidua del trattamento per l'appunto da più di un anno e mezzo già in corso, da affiancare ad indagini cliniche e strumentali, lungo un percorso caratterizzato da (almeno) ulteriori n. 120 prestazioni ambulatoriali, da effettuarsi presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Brindisi e dunque, all'insegna della frequenza costante (almeno) sino a tutto luglio 2017 (All. 3).

E ciò, come ovvio, non può che rilevare enormemente nella vicenda in esame, quandanche si intendesse in astratto prescindere dalla gravità della situazione in cui purtroppo versa il figlio minore della Ricorrente, da ormai quasi due anni.

Non a caso, infatti, le esigenze testé rappresentate sono state ritenute meritevoli di apprezzamento, tanto da obbligare il C.C.N.I. Comparto Scuola non solo a prevedere un punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento con il proprio nucleo familiare, ma addirittura a considerare in modo separato (ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo), tra le c.d. "esigenze di famiglia", le situazioni relative ai figli minorenni a carico, opportunamente distinguendo tra quelli ancora in tenerissima età e quelli invece con età al di sopra dei sei anni, trattandosi per l'appunto di esigenze connesse a diritti fondamentali della persona, che rischiano di essere frustrati e compromessi nelle more del giudizio di merito, con conseguente irreparabilità del pregiudizio, che ne può derivare.

È noto infatti come la presenza della madre nei primi anni di vita dei figli giochi un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo psico-fisico dei minori, in assenza della quale verrebbe a mancare un punto di riferimento, da cui potrebbero scaturire disagi non indifferenti per i minori in tenera età.

Nella fattispecie in esame, la lontananza dai propri figlioletti (di cui uno, giova ribadire, ancora di età inferiore ai sei anni, nonché affetto da un grave disturbo, che richiede assidue cure mediche e pertanto, assistenza genitoriale continua) comporta per la madre l'oggettiva impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni (anche di natura spirituale), con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità della minore e inevitabili ricadute di effetti negativi su tutta la famiglia.

Anche perché, non va comunque dimenticato che i genitori, come del resto più volte affermato dalla Cassazione, rimangono obbligati a concorrere tra loro, secondo il principio dettato dal combinato disposto degli artt. 147 e 148, c.c., nel mantenimento,



nell'istruzione, nell'educazione e nell'assistenza morale anche del figlio divenuto maggiorenne, qualora questi non si sia ancora staccato dal proprio nucleo familiare, non avendo conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autonomo e che, pertanto, detti obblighi non cessano automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.

E ciò sempre al prioritario fine di evitare il verificarsi di un danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità di un individuo maggiorenne solo per l'anagrafe, con sicura mortificazione delle di lui capacità, inclinazioni o aspirazioni.

Per altri versi, il danno temuto dalla Ricorrente risulta di notevole entità, laddove si consideri altresì che Ella, pur risiedendo nel Comune di San Donaci (BR), è stata illegittimamente trasferita in Emilia Romagna e, più precisamente, nella Provincia di Rimini e cioè a diverse centinaia di chilometri da casa.

Ciò comporta inevitabilmente il suo radicale distacco dal proprio nucleo familiare, essendo stata per l'appunto assegnata a una sede di lavoro che, non coincidendo con quella di residenza della propria famiglia, Le ha imposto un definitivo trasferimento, data la lontananza delle due Regioni.

Non vanno peraltro sottaciute le gravi difficoltà, anche di natura economica, derivanti alla docente dall'assegnazione a una sede di servizio (Provincia di Rimini) certamente distante e dunque incompatibile con l'attuale residenza.

Superfluo infatti aggiungere che la Ricorrente è costretta a reperire *in loco*, con distrazione pressoché totale del proprio stipendio, sino ad oggi destinato a soddisfare le numerose esigenze di una famiglia composta da ben quattro persone (di cui una purtroppo bisognosa di costose cure mediche), un'altra abitazione presso la nuova sede di lavoro e, in buona sostanza, a riorganizzare tutta la propria vita, tra innumerevoli disagi e dispendio di energie psico-fisiche, oltretché di finanze.

* * *

La Prof.ssa Rochira, vale la pena ricordare un'ultima volta, coniugata e madre di due figli minorenni ancora a carico, di cui uno di età inferiore ai sei anni (All. 2), purtroppo affetto da grave disturbo del linguaggio espressivo, che, come già evidenziato, richiede continue cure mediche e pertanto, assistenza genitoriale ininterrotta (All. 3), attualmente in malattia fino al giorno 3.12.2016 (All. 17), ha principalmente indicato nella propria domanda di mobilità per l'A.S. 2016/17, quali possibili sedi, tutti gli Ambiti provinciali ricadenti nel territorio della Regione Puglia e, prioritariamente, quelli per l'appunto disponibili nella Provincia di Brindisi, nella speranza di potersi ricongiungere con il



proprio nucleo familiare, residente nel Comune di San Donaci (BR), arrivando così a garantire, in modo continuo/costante la propria presenza di moglie e soprattutto, di madre.

Va da sé che l'illegittima assegnazione, oggi impugnata, determinerebbe, laddove non sanata attraverso la misura cautelare, che oggi s'invoca. un danno grave e ingiusto per la Ricorrente anche sotto il profilo del mancato (*rectius*, "cessato") supporto materiale e spirituale ai propri figlioletti minorenni, di cui uno ancora in tenerissima età e purtroppo bisognoso di assistenza continua, oltretutto di particolari attenzioni e amorevoli cure nell'arco dell'intera giornata, in quanto, non sembri inopportuno ricordare un'ultima volta, affetto da grave disturbo del linguaggio espressivo, che richiede continue cure mediche e pertanto, assistenza genitoriale ininterrotta, necessitando, come da progetto riabilitativo individuale peraltro già in atto dal marzo 2015, di una prosecuzione assidua del trattamento per l'appunto da più di un anno e mezzo già in corso, da affiancare ad indagini cliniche e strumentali, lungo un percorso caratterizzato da (almeno) ulteriori n. 120 prestazioni ambulatoriali, da effettuarsi presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Brindisi e dunque, all'insegna della frequenza costante (almeno) sino a tutto luglio 2017 (All. 3).

* * *

Giova infine evidenziare come, a fronte delle medesime doglianze, non sia mancato l'intervento rescissorio della Giurisprudenza del Lavoro su vicende pienamente sussumibili in quella testé esposta dall'odierna Ricorrente.

L'operato del convenuto Ministero, infatti, ha già trovato totale censura nella recentissima ordinanza resa dal **Tribunale di Trani in data 16/09/2016 nel giudizio iscritto al R.G.L. n. 5890/16 in atti (All. 18)**, in cui è dato leggersi che: *"Tale disparità di trattamento é rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendo nell'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non v'è dubbio che nella specie l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. ... Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti*



indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato, anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 ed dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994”.

Ancora e nello stesso senso, il **Tribunale di Taranto, con ordinanza resa in data 20/09/2016 nel giudizio iscritto al R.G.L. n. 8749/16 in atti (All. 19)**, ha rilevato che: “E’ pertanto evidente – sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta dall’istante, cui nulla ha opposto il convenuto, rimasto contumace – la illegittimità dell’operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall’istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi – almeno ai limitati fini deliberativi propri del procedimento cautelare – il diritto dell’istante all’assegnazione di una sede compresa nell’ambito territoriale Puglia 0023”.

In ultimo, anche il **Tribunale di Salerno, con ordinanza resa il 01/09/2016 nel giudizio iscritto al R.G.L. n. 6183/16 in atti (All. 20)**, il **Tribunale di Brindisi, con ordinanza resa l’11/10/2016 (All. 21)**, il **Tribunale di Lecce con ordinanza resa il 19/10/2016 nel giudizio iscritto al R.G.L. 11428/16 (all. 22)** e il **Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza resa nel giudizio 4156/16 il 13/10/2016 (All. 23)**, allegate al presente atto, cui per brevità si rimanda, ha confermato l’illegittimità del *modus operandi* del M.I.U.R., censurato dalla Ricorrente.

* * *

Premesso quanto innanzi,

SI CHIEDE

che l’Ecc.mo Tribunale Civile adito, in funzione di Giudice del Lavoro, riconosciuta la propria competenza e previi gli incumbenti di Legge, voglia accogliere il presente ricorso proposto ex art. 700, c.p.c., riconoscendo in via cautelare il diritto della Ricorrente ad essere assegnata all’Ambito Territoriale 0011 (Provincia di Brindisi) della Regione Puglia, ovvero ad altro tra quelli da Lei indicati, secondo il preciso ordine di preferenza espresso, nella domanda di mobilità per la scuola primaria (Classe di concorso EEEE



Comune - Inglese), per l'A.S. 2016/17, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, esclusivamente fondata sul merito.

Il tutto, previa disapplicazione, ovvero sospensione dell'efficacia di tutti gli atti e/o provvedimenti a tanto ostativi, anche se di estremi e contenuto ignoti, ivi compreso il provvedimento di assegnazione della Ricorrente medesima, per l'A.S. 2016/17, presso l'Ambito Territoriale 0021 della Regione Emilia Romagna (Provincia di Rimini - Distretto Nord), richiesto dalla docente nella propria domanda di mobilità solo in via residuale e cioè come quarantesima sede di possibile trasferimento, nonché i provvedimenti con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e, in ogni caso, tutti gli altri U.S.T. delle Regioni prioritariamente indicati, in ordine di preferenza, nella domanda di mobilità, hanno già assegnato ad altri docenti, nelle medesime condizioni (giuridiche) della Ricorrente, ma con un punteggio inferiore, la sede spettante alla Ricorrente per diritto di graduatoria, esclusivamente fondata sul merito, sì come espressa secondo il preciso ordine di preferenza contenuto nella propria domanda di mobilità per la Scuola Primaria (Classe di concorso EEEE Comune - Inglese), per l'A.S. 2016/17.

Con condanna dell'Amm.ne scolastica competente all'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti necessari all'attuazione del diritto della Ricorrente a vedersi assegnata in organico in una delle sedi disponibili nel prescelto Ambito Territoriale 0011 (Provincia di Brindisi) della Regione Puglia, ovvero in una delle altre sedi prioritariamente elencate in ordine di preferenza, sì come espresso nella domanda di trasferimento, secondo il principio dello scorrimento della graduatoria, nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori, che si dichiarano sin d'ora antistatari.

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

Stante il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale sono stati effettuati i trasferimenti per mobilità territoriale *de quibus*, si chiede, ove occorra, che venga ordinato all'Amministrazione resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210, c.p.c., l'esibizione dell'algoritmo in parola, nonché delle modalità di funzionamento in base alle quali sono stati resi i Bollettini dei trasferimenti nell'ambito della mobilità territoriale per l'A.S. 2016/17.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare.

* * *



Ai fini del Contributo Unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ha valore indeterminato ed è pertanto soggetta al pagamento dello stesso nella misura ridotta, fissata per Legge, in € 259,00.

* * *

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti, sì come indicati nel corpo del presente Atto:

- 1) Domanda di mobilità territoriale per l'A.S. 2016/17 per la Scuola Primaria (Classe di Concorso EEEE Comune - Inglese) presentata dalla Ricorrente per l'assegnazione di Ambito a livello nazionale;
- 2) Certificazione stato di famiglia Spagnolo - Rochira;
- 3) Certificazione medica Spagnolo Gabriele, figlio minore della Ricorrente;
- 4) Comunicazione di convalida del punteggio assegnato alla Ricorrente a seguito della domanda di mobilità, avanzata per l'A.S. 2016/17;
- 5) *mail* istituzionale del M.I.U.R. del 29.7.2016 con cui viene notificata alla Ricorrente l'assegnazione della nuova sede in Ambito 0021 Emilia Romagna (Provincia di Rimini - Distretto Nord);
- 6) O.M. n. 241 (contenente, alle pagg. 45-46, l'allegata "Tabella di vicinanza delle Province italiane") emanata dal M.I.U.R. in data 8.4.2016, in attuazione della L. 107/2015;
- 7) Reclamo sporto dalla Ricorrente all'A.T. di Brindisi, in data 4.8.2016, avverso le graduatorie contenute nei Bollettini Ufficiali, citati in ricorso;
- 8) Decreto e Bollettini Ufficiali dei trasferimenti pubblicati in data 29.7.2016 dall'Ambito Territoriale di Brindisi;
- 9) Decreto e Bollettini Ufficiali dei trasferimenti pubblicati in data 29.7.2016 dall'Ambito Territoriale di Lecce;
- 10) Decreto e Bollettini Ufficiali dei trasferimenti pubblicati in data 29.7.2016 dall'Ambito Territoriale di Taranto;
- 11) Decreto e Bollettini Ufficiali dei trasferimenti pubblicati in data 29.7.2016 dall'Ambito Territoriale di Bari;
- 12) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016;
- 13) Istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 135, C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007, avanzata dalla Ricorrente in data



- 11.8.2016, con allegato elenco analitico dei docenti trasferiti con punteggio inferiore e senza titolo di precedenza nelle province/ambiti dalla stessa richiesti;
- 14) Nota del 23.8.2016, ricevuta a mezzo *mail* istituzionale del MIUR, con cui veniva comunicato alla Ricorrente che, secondo quanto previsto dalla nota Prot. n. 20453 del 27.7.2016 della Dg. Personale della Scuola, la Sua assegnazione per il triennio scolastico 2016-19, sarebbe stata presso l'Istituto 1 Circolo Sant'Arcangelo di Romagna (cod. mecc.: RNEE01600D; Ambito EMR0000021; Provincia di Rimini - Distretto Nord).
- 15) Nota del MIUR del 30.8.2016, contenente la proposta conciliativa di assegnazione della Ricorrente alla Regione Marche, Ambito Territoriale MAR01 (corrispondete alla provincia di Ancona);
- 16) Verbale di mancata conciliazione del 30.8.2016;
- 17) Certificazione medica attestante lo stato di malattia della ricorrente fino al 3.12.2016;
- 18) Ordinanza resa dal Tribunale di Trani in data 16/9/2016;
- 19) Ordinanza resa dal Tribunale di Taranto in data 20/9/2016;
- 20) Ordinanza resa dal Tribunale di Salerno in data 1/9/2016;
- 21) Ordinanza resa dal Tribunale di Brindisi in data 11/10/2016;
- 22) Ordinanza resa dal Tribunale di Lecce in data 19/10/2016;
- 23) Ordinanza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/10/2016;
- 24) Dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato.

Salvis iuribus.

Copertino (LE), lì 16 novembre 2016

Avv. Giancarlo Visciglio

Avv. Salvatore Maria Sangiorgi

* * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151, C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151, c.p.c., si chiede a Cod. Ill.mo Giudice adito di voler autorizzare la notifica nei modi più idonei del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, che sin d'ora s'invoca, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze e comunque, per esigenza di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha infatti ad oggetto l'errata attribuzione (ad altri docenti non meritevoli) delle sedi di servizio regolarmente richieste dalla Ricorrente, in via prioritaria e secondo un preciso ordine di preferenze (a mezzo di apposita domanda),



con riferimento alla Scuola Primaria ricadente esclusivamente negli Ambiti Territoriali della Regione Puglia.

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere quindi notificato a tutti i docenti presenti negli elenchi dei diversi Bollettini già pubblicati e relativi ai suddetti movimenti, che abbiano totalizzato un punteggio complessivo pari o inferiore a quello posseduto dalla Prof.ssa Rochira (ossia, punti 48 nel comune di ricongiungimento e 42 nei restanti ambiti richiesti), in quanto tutti potenziali controinteressati, poiché tutti docenti (invero diverse centinaia) che verrebbero “scavalcati” dalla Ricorrente a seguito dell’accoglimento del ricorso.

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi di detti, eventuali controinteressati, a tal punto che la notifica nei modi ordinari, ancorché realizzabile, risulterebbe di fatto assai onerosa per la Ricorrente, non soltanto per l’elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per la quasi certa impossibilità di identificare in tempi brevi tutti i controinteressati e i loro relativi indirizzi, con inevitabile mortificazione del senso stesso dell’invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo, il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del ramo dell’Amministrazione interessata al procedimento in merito al quale si controverte in giudizio.

Parimenti, risulta che altri On.li Tribunali del Lavoro aditi, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, abbiano autorizzato la notifica ai sensi dell’art. 151, c.p.c., attraverso la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale del M.I.U.R. e dell’Ufficio Regionale di riferimento.

* * *

Per quanto sopra,

si chiede

a Cod. Ill.mo Giudice del Lavoro adito di voler autorizzare la notifica ai potenziali controinteressati del presente ricorso *ex* 700 c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione d’udienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, **attraverso la pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e del relativo provvedimento di fissazione d’udienza, in cui si confida, nell’apposita sezione del sito istituzionale del M.I.U.R.** e, qualora ritenuto necessario, anche in quella del sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Con osservanza.



Copertino (LE), lì 16 novembre 2016

Avv. Giancarlo Visciglio

Avv. Salvatore Maria Sangiorgi

